

21/124/SR20/C6-C9

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA
AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO”**

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 20) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul disegno di legge in esame con la raccomandazione che in vista dell’emanazione dei decreti delegati prosegua il confronto con le Regioni e le Province autonome e si approfondiscano le questioni attinenti alle tutele e alle semplificazioni con le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessate. Si esprimono altresì le raccomandazioni di seguito riportate.

Premessa

Il DDL prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo adotti uno più decreti legislativi per il coordinamento ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo. Il comma 2 dell’articolo 1 prevede in particolare che entro dodici mesi il Governo emani un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli strumenti di SET (Sostegno economico temporaneo) che tenga conto del carattere proprio delle prestazioni lavorative dei lavoratori dello spettacolo. Infatti, come viene riportato nella relazione illustrativa, il carattere discontinuo dell’attività lavorativa è una condizione fisiologica del lavoro nello spettacolo. Altra caratteristica è quella della durata contenuta delle prestazioni artistiche, che presuppongono lunghi periodi di formazione e preparazione.

SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo

Si condivide la proposta di prevedere che l’erogazione del SET sia accompagnata dalla “individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni”. A tal proposito:

- a) si ritiene che il procedimento previsto al comma 2 dell’articolo 1 del DDL debba prevedere l’intesa “forte” in Conferenza Stato Regioni, in modo da garantire il necessario contributo delle regioni in un ambito, quello delle misure di sostegno e di formazione, di competenza regionale;
- b) al fine di ricondurre questa formazione nel canale delle politiche attive, sarebbe opportuno prevedere che i beneficiari debbano contattare i Servizi per l’impiego per la stipula di un patto di servizio che preveda la presa in carico e una valutazione delle competenze in ingresso propedeutica all’inserimento nei percorsi di formazione;
- c) l’offerta formativa dovrà essere definita “a catalogo” e dovrà essere progettata coerentemente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ai fini del rilascio di attestazioni di cui al D.lgs richiamato;

d) si ritiene opportuno promuovere fra le regioni una ricognizione delle figure presenti nei Repertori regionali e una verifica delle Aree di Attività dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni al fine di sollecitare l'eventuale revisione e l'aggiornamento di entrambi;

e) per quanto concerne i percorsi di formazione e aggiornamento si osserva che non è chiaro in cosa si sostanzieranno le misure dirette a favorirli, né il carattere obbligatorio o facoltativo degli stessi per i lavoratori;

f) oltre a percorsi di formazione formale, potranno essere attivati percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC);

g) in relazione ai costi, il comma 3 chiarisce che non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e che nel caso atti normativi creino nuovi o maggiori oneri questi debbano trovare copertura in provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Nella relazione tecnico finanziaria viene chiarito che eventuali oneri potranno trovare copertura nei meccanismi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui alla lettera d). Il meccanismo sembra essere congegnato in maniera tale da non gravare, almeno in maniera diretta, sulle regioni e province autonome.

AMMORTIZZATORI SOCIALI AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Pur condividendo l'intento di estendere la fruizione di questi ammortizzatori sociali ai lavoratori dello spettacolo, per i quali i requisiti previsti per l'accesso possono, tuttavia, risultare oggettivamente penalizzanti a seguito di prestazioni lavorative caratterizzate da saltuarietà e, dunque, da un periodo assicurativo ridotto, si ritiene che questa problematica non riguardi solo questo comparto ma tutte le categorie di lavoratori il cui rapporto di lavoro risulta temporalmente non continuo (lavoratori stagionali, part-time ciclici, ecc.).

Quindi, sarebbe più opportuno, al di fuori del DDL Spettacolo ma nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, aprire un ragionamento più ampio sull'adequatezza dell'attuale sistema di tutele in assenza di lavoro nei confronti delle diverse tipologie di lavoro atipico, intermittente, saltuario.

Roma, 29 luglio 2021